

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE
IL BILANCIO ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
INTRODOTTI ED ELIMINATI

Anno 2016

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL 31 MAGGIO 2017

1. Premessa

La “*Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati*” (di seguito, “*Relazione*”), riferita all’anno 2016, è stata predisposta il 31 marzo 2017 dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un percorso di analisi e verifica svolto in forte sinergia con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale Relazione, pubblicata sul sito *internet* del Governo¹, ha previsto, così come per gli anni precedenti, una nota di aggiornamento al 31 maggio per consentire ad alcune amministrazioni di completare la redazione dei propri bilanci, anche tenendo conto delle osservazioni delle associazioni imprenditoriali.

Con nota del Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi e del Capo di gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono state formalmente richieste alle amministrazioni integrazioni che hanno riguardato le relazioni di bilancio predisposte² e, ove necessario, la quantificazione degli oneri. Alle amministrazioni è stato inoltre chiesto di rispondere alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali, riportate nella Relazione al 31 marzo.

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti ai bilanci, predisposti sulla base delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalle amministrazioni.

2. Gli aggiornamenti ai bilanci delle singole amministrazioni

Ministero dello sviluppo economico

Nella Relazione al 31 marzo 2017 è stato chiesto all’amministrazione di fornire integrazioni e approfondimenti in relazione a:

- a) il provvedimento sul canone Rai in bolletta (decreto 13 maggio 2016, n. 94³) che, riducendo i pagamenti cui i cittadini sono tenuti da due (energia e canone televisivo) ad uno, elimina oneri informativi che vanno quantificati;
- b) le osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali e, in particolare, quelle relative agli oneri introdotti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232⁴. La norma, all’articolo 1, comma 243, riscrive l’articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83⁵, contenente la disciplina sulle attività di *call center* svolte al di fuori dell’Unione europea.

In merito al primo provvedimento, l’Amministrazione ha quantificato la riduzione degli oneri per effetto dell’introduzione del nuovo sistema di riscossione del canone RAI in 354.750.000 euro. Riguardo al secondo provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico ha quantificato i costi sostenuti dalle imprese inerenti alla comunicazione della localizzazione extra UE di attività di *call center* all’Amministrazione stessa e ad AGCOM in 120.000 euro. Tali quantificazioni sono state inviate alle associazioni imprenditoriali.

All’esito delle quantificazioni condotte dal Ministero dello sviluppo economico il **saldo di bilancio** relativo all’anno 2016 è pertanto pari a - **354.630.000 euro**.

¹ [Http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/FunzionePubblica/Relazione_2016.pdf](http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/FunzionePubblica/Relazione_2016.pdf).

² Per un maggiore approfondimento in merito ai rilevati sui bilanci delle amministrazioni si rinvia alla Relazione al 31 marzo 2017.

³ Regolamento recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Canone Rai in bolletta”.

⁴ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

⁵ Misure urgenti per la crescita del Paese.

Ministero dell'economia e delle finanze

La Relazione al 31 marzo 2017 ha dato conto della individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di due provvedimenti adottati nel 2016 a cui sono associati oneri informativi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto delle imprese (che esclude gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e dei giochi pubblici).

In merito al primo provvedimento, relativo all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25⁶), l'Amministrazione ha quantificato **una riduzione di oneri** amministrativi a carico di imprese **pari a 1.507.200 euro**, per effetto della eliminazione dell'obbligo di pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale degli avvisi relativi a talune vicende societarie e dell'obbligo, in capo alla generalità delle società emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati, di produrre una relazione trimestrale sull'andamento e la situazione economico-finanziaria.

Per quanto riguarda il secondo, relativo alla revisione dei conti annuali e dei conti consolidati (decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135⁷), l'Amministrazione ha evidenziato, ai fini della redazione della nota di aggiornamento, le motivazioni alla base delle difficoltà della quantificazione degli oneri. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che l'introduzione o l'eliminazione di oneri ulteriori rispetto a quelli discendenti dalla direttiva 2014/56/UE non sono quantificabili in modo rigoroso dal momento che l'attuale fase di attuazione delle disposizioni rende difficile individuazione di alcuni parametri essenziali per la stima degli oneri quali ad esempio la popolazione di riferimento (il numero degli enti che otterranno l'accreditamento per l'erogazione della formazione ai revisori iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) e l'onerosità degli adempimenti di comunicazione (che gli enti svolgeranno in maniera massiva, realizzando quindi economie di scala).

Premesse queste difficoltà, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato in via ipotetica alcuni parametri per la stima dei costi, che “confermano che può ipotizzarsi la formazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.135 del 2016, di un saldo positivo di oneri a carico di cittadini e imprese”, che tuttavia non viene quantificato compiutamente in una scheda di bilancio.

Il Ministero ha inoltre fornito un riscontro sugli altri provvedimenti segnalati dal DAGL evidenziando che gli stessi non introducono né eliminano oneri a carico di cittadini e imprese, ovvero sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 8 della legge n. 180/2011.

⁶ Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

⁷ Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Ministero della salute

In occasione della predisposizione del bilancio degli oneri al 31 marzo 2017, il Ministero della salute si era riservato un approfondimento in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio in merito al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28⁸ relativo attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 sulla tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Tuttavia, ai fini della redazione della nota di aggiornamento, l'Amministrazione ha comunicato che, a causa della difficile individuazione della platea dei cittadini e delle imprese interessate dal provvedimento, non ha potuto procedere alla valutazione dell'impatto in termini di oneri amministrativi sugli stessi.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che non aveva provveduto a trasmettere la relazione di bilancio entro il 31 marzo 2017, ha fornito riscontro individuando due provvedimenti, tra quelli adottati nel 2016 e segnalati dal DAGL, cui sono associati oneri informativi:

- a) il primo, relativo al conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professori universitari (d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95⁹);
- b) il secondo, riferito alla valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari e le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari (decreto 7 giugno 2016, n. 120¹⁰).

In merito a questi due provvedimenti, l'Amministrazione quantifica gli oneri introdotti in 797.730 euro. Tuttavia, ai fini di una corretta quantificazione di detti oneri, la platea dei soggetti adempienti dovrebbe essere ridotta della significativa quota parte posta a carico di ricercatori e docenti in servizio presso le Università (gli oneri a carico dei dipendenti pubblici non sono infatti inclusi nel bilancio degli oneri). La corretta individuazione della platea richiede un approfondimento che non è stato possibile effettuare entro i termini previsti per la redazione della nota di aggiornamento alla Relazione di bilancio).

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, in data 29 maggio 2017, la relazione sul bilancio degli oneri, acquisita agli atti dal DAGL il 31 maggio 2017. Conseguentemente, i tempi ristrettissimi a disposizione non hanno consentito la prevista interlocuzione con le associazioni imprenditoriali e dei cittadini, nonché lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

⁸ Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

⁹ Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

¹⁰ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.

Ciò premesso, si osserva che l'Amministrazione ha fornito un parziale riscontro ai provvedimenti individuati dal DAGL. Inoltre, non è stato offerto un riscontro anche per i provvedimenti per i quali la relazione AIR, come evidenziato dalle tabelle predisposte dal DAGL¹¹, aveva indicato l'introduzione o l'eliminazione di oneri.

La relazione sul bilancio del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare dà conto degli oneri introdotti con i seguenti atti normativi approvati nel 2016:

a) il primo provvedimento, che riguarda le modalità di raccolta, smaltimento e distruzione di prodotti esplosivi e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici (decreto 12 maggio 2016, n. 101¹²), introduce taluni oneri informativi in capo ai distributori di articoli pirotecnici, ai centri di raccolta dei veicoli fuori uso e alle imprese di autoriparazione quantificati dall'amministrazione in 29.232.000 euro; il provvedimento prevede inoltre, per i soli distributori di articoli pirotecnici, l'obbligo di tenuta di uno schedario progressivamente numerato di annotazione degli articoli pirotecnici e dei rifiuti da pirotecnici raggruppati presso il deposito preliminare quantificati in 9.000.000 euro.

Nel complesso, pertanto, il decreto n. 101/2016 introduce oneri per 38.232.000 euro;

b) il secondo provvedimento, che disciplina le modalità di ritiro da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni (decreto 31 maggio 2016, n. 121¹³), introduce oneri informativi in capo alle imprese che distribuiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche quantificate dall'Amministrazione in 100 euro per impresa. Tuttavia, l'Amministrazione non provvede a determinare gli oneri complessivi annuali in una compiuta scheda di bilancio, non determinando né la popolazione (la quota parte dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – stimate in 1.700 – che dispongono di una superficie di vendita superiore ai 400 mq), né la frequenza (numero degli svuotamenti annuali previsti).

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare non ha allegato la scheda di bilancio. Comunque, dalle informazioni sopracitate fornite dall'Amministrazione sui singoli provvedimenti si evince **l'introduzione di oneri pari a 38.232.000 euro.**

¹¹ Ci si riferisce, in particolare al decreto 2 maggio 2016, n. 100 (Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), al decreto 19 maggio 2016, n. 118 (Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e al decreto 15 luglio 2016, n. 173 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini).

¹² Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

¹³ Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

3. Conclusioni

All'esito delle integrazioni fornite dalle amministrazioni ai fini della redazione della nota di aggiornamento, il quadro del bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati dal Governo nel corso del 2016 è il seguente:

1. le amministrazioni che hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o che comunque hanno prodotto delle quantificazioni sono otto (erano state cinque nel 2015, quattro nel 2014 e solo una nel 2013). Tra queste:
 - il Ministero dell'economia e finanze, pur avendo integrato le stime riferite al decreto legislativo n. 135/2016 riportate nella Relazione al 31 marzo, ha evidenziato le difficoltà di stimare gli oneri introdotti con provvedimenti in corso di attuazione;
 - il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che non aveva trasmesso la relazione di bilancio entro il 31 marzo 2017, ha proceduto alla quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati con i provvedimenti adottati nel corso del 2016;
 - il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, che non aveva trasmesso la relazione di bilancio entro il 31 marzo 2017, ha provveduto ad inviare con nota del 29 maggio 2017, acquisita agli atti del DAGL il 31 maggio, un riscontro parziale dei provvedimenti individuati dal DAGL e una quantificazione degli oneri introdotti con alcuni provvedimenti adottati nel 2016;
2. nove amministrazioni (quattro Ministeri e cinque uffici dei Ministri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio) hanno presentato per l'anno 2016 un bilancio pari a zero, attestando di non avere né introdotto, né eliminato oneri. I ministeri con un saldo di bilancio pari a zero erano stati quattro nel 2015 e nel 2014;
3. il Ministero della salute, che si era riservato un approfondimento in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio sul decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 2831, ha comunicato di non poter procedere alla valutazione dell'impatto del provvedimento in termini di oneri amministrativi a causa delle difficoltà connesse alla individuazione di cittadini e imprese.

Va rilevato che i tempi di trasmissione delle integrazioni da parte delle amministrazioni non hanno consentito la necessaria istruttoria con le associazioni imprenditoriali; allo stesso tempo, le amministrazioni non hanno sempre fornito un riscontro esaustivo alle segnalazioni formulate dalla associazioni imprenditoriali consultate ai fini della redazione della Relazione di bilancio.

Anche per questo, in aggiunta alle considerazioni e alle proposte di miglioramento indicate nella Relazione al 31 marzo 2017, si segnala l'opportunità di prevedere termini più stringenti (che non consentano l'invio *in extremis* degli aggiornamenti alle relazioni di bilancio), tali da assicurare un'adeguata consultazione delle associazioni.

SCHEDE BILANCI
MINISTERI

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

Obbligo informativo: 1. RICHIESTA CARTA ELETTRONICA "BONUS CULTURA" (BENEFICIARI)

Rivolto a:

- Cittadini
- Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione
- Eliminazione
- Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min)
Accesso alla piattaforma online	A - Acquisizione della modulistica	B	20
Compilazione modulo online per la registrazione	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	20
Invio online del modulo	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	20
Totale			60

Popolazione: 306.555 giovani registrati (dati di fonte amministrativa).

Frequenza: una tantum.

Obbligo informativo: 2. ADESIONE AL SISTEMA "BONUS CULTURA" (ESERCENTI)

Rivolto a:

- Cittadini
- Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione
- Eliminazione
- Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Accesso alla piattaforma online	A - Acquisizione della modulistica	B	10
Compilazione modulo online per la registrazione	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Invio online del modulo	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			30

Popolazione: 2.576 esercizi commerciali registrati (dati di fonte amministrativa).

Frequenza: una tantum.

BILANCIO

1	Richiesta carta elettronica "bonus cultura" (beneficiari)	C	15	306.555	1	4.598.325	
2	Adesione al sistema "bonus cultura" (esercenti)	I	30	2.576	1	77.280	
						Saldo	4.675.605

(1) C = Cittadini; I = Imprese

SCHEDA

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25: è fatta richiesta di quantificare la riduzione dell'onere amministrativo in capo alle imprese in conseguenza dell'eliminazione:

- 1) degli obblighi di pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale gli avvisi relativi a talune vicende societarie;
- 2) dell'obbligo, in capo alla generalità delle società emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati, di produrre una relazione trimestrale sull'andamento e la situazione economico-finanziario.

Al riguardo, con riferimento agli obblighi di cui al punto 1), si evidenzia che la versione finale del decreto legislativo, così come approvata dal Consiglio dei Ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non ha confermato l'abolizione dei predetti obblighi e che, pertanto, continuano a sussistere, invariate negli effetti e negli obblighi prodotti, le disposizioni di cui agli articoli 113-ter e 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico dell'intermediazione Finanziaria).

Per quanto concerne, invece, l'eliminazione dell'obbligo di predisporre la relazione trimestrale di cui al punto 2), si rappresenta quanto segue:

- l'onere informativo in questione comportava, al fine del suo adempimento, lo svolgimento delle attività amministrative standard contrassegnate con codici "C" (predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico) e "G" (trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi) tra quelle di cui ai prospetti esemplificati dell'allegato A al DPCM del 25 gennaio 2013;
- la Consob, che ai sensi della nuova normativa potrà richiedere la predisposizione e la pubblicazione della relazione trimestrale solo in particolari casi, nell'ambito di una più ampia valutazione di impatto sugli effetti della pubblicazione di dati trimestrali, ne ha quantificato i relativi costi registrando una notevole variabilità di questi ultimi che, in numerosi casi, a seconda dell'emittente, assumevano un valore fino al doppio del massimo della forbice prevista in caso di elevata complessità dell'adempimento (euro 700 – euro 3000). Pertanto si ritiene congruo assumere, quale plausibile valore mediano effettivo, quello massimo di 3000 euro;
- l'adempimento doveva essere eseguito due volte in un anno, ovvero con riferimento ai dati del primo e terzo trimestre. Continuano, infatti, a permanere gli obblighi di predisposizione della relazione semestrale e di quella annuale;
- la platea di soggetti interessati, ovvero il numero di imprese emittenti valori mobiliari in mercati regolamentati italiani, è di 240 soggetti.

Sulla base di quanto sopra descritto sono, pertanto, compilati i modelli 1) e 2) di cui all'allegato 3 al DPCM del 25 gennaio 2013.

Modello 1)

Obbligo informativo: eliminazione obbligo di predisposizione della relazione trimestrale in capo agli emittenti valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati (art. 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.)

Rivolto a: Imprese

Effetto del provvedimento: Eliminazione

Attività/spese vive	Attività standard corrispondenti	Onerosità	Costo
Predisposizione dei dati trimestrali inerenti andamento e situazione economico-finanziaria	C: Redazione di un rapporto/ relazione	3000	1.440.000
Pubblicazione su sito internet, trasmissione all'Autorità e conservazione.	G: trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	140	67.200
Totale			1.507.200

Modello 2)

BILANCIO

Obbligo informativo						Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Introdotti	Eliminati
1	Predisposizione e pubblicazione relazione trimestrale economico-finanziaria	Imprese	3140	240	2		1.507.200
SALDO							1.507.200

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Obbligo informativo			Costo medio (€)	Popolazione (Numero)	Frequenza (Numero)	Costi totali	
Numero	Denominazione	Rivolto a				Introdotti (€)	Eliminati (€)
1	Acquisizione modulistica online	C	10	2.249	1		22.490
2	Compilazione della modulistica	C	30	2.249	1		67.470
3	Inserimento allegati	C	140	2.249	1		314.860
4	Effettuazione pagamenti online	C	5	2.249	1		11.245
5	Trasmissione alla PA	C	10	2.249	1		22.490
6	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione	C	1	2.249	1		2.249
7	Archiviazione del nulla osta rilasciato dallo sportello prefettura	C	10	2.249	1		22.490
8	Comunicazione online allo sportello unico	C	30	2.249	1	67.470	
Totale						67.470	463.294
SALDO							-395.824

C = cittadini; I = Imprese

Obbligo informativo			Costo medio (€)	Popolazione (Numero)	Frequenza (Numero)	Costi totali	
Numero	Denominazione	Rivolto a				Introdotti (€)	Eliminati (€)
1	Acquisizione modulistica	C	20	2.000	1		40.000
2	Comunicazione	C	20	2.000	1		40.000
3	Effettuazione pagamenti	C	10	2.000	1		20.000
4	Trasmissione alla PA o a soggetti terzi	C	20	2.000	1		40.000
5	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione	C	2	2.000	1		4.000
6	Archiviazione	C	20	2.000	1		40.000
Totale						0	184.000
SALDO							-184.000

C = cittadini; I = Imprese

SCHEDA BILANCIO
DIPARTIMENTO AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

ALLEGATO – ONERI AMMINISTRATIVI

Obbligo informativo: DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Rivolto a:

- Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento:

- Introduzione
 Eliminazione

Modifica (specificare): *Il deposito di atti giudiziari passa dalla modalità tradizionale a quella telematica. Ciò implica l'eliminazione delle copie cartacee e il passaggio dalla presentazione della documentazione a sportello - presso gli uffici giudiziari - all'invio telematico*

Costo medio (relativo al deposito di un atto giudiziario):

Attività / Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Risparmio (€)
Copie dell'atto	E - Copia della documentazione	M	21,4 ⁽¹⁾
Presentazione dell'atto	G - Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	Da A a B	60,0
Spese per fotocopie	Spese vive	-	6,3 ⁽²⁾
Totale			87,7

⁽¹⁾ La stima deriva dal prodotto tra il valore proposto nel tariffario per le attività di copia della documentazione nel caso di "documenti semplici e voluminosi" (5 €) e il numero medio di copie presentate per ciascun atto, calcolabile, utilizzando come riferimento l'ultimo quinquennio, in 4,3 (in base all'art.5, comma 2, delle norme di attuazione del Codice, per ogni atto sono presentate 4 copie presso i TAR e 6 presso il Consiglio di Stato; nel periodo 2010-2014 sono pervenuti 2.100.623 atti ai TAR e 343.376 al Consiglio di Stato).

⁽²⁾ Si è considerata una spesa di 0,10 € a foglio, un numero medio di fogli per atto pari a 14,7 e un numero medio di copie pari a 4,3. Per la stima relativa al numero medio di fogli si è calcolata la media ponderata delle pagine per atto (considerato che una media di 150 pagine a

fascicolo e una media di 6,7 atti per ricorso per il Consiglio di Stato e 100 pagine a fascicolo e 7,4 atti per ricorso per il TAR) rispetto al numero di atti presentati nel periodo 2010-2014. Per la stima relativa al numero medio di copie si v. la nota precedente.

Popolazione: Per il calcolo dei risparmi annui associati all'intervento, si è utilizzato il numero annuo di ricorsi (anziché quello degli avvocati coinvolti ogni anno in processi amministrativi), la cui consistenza è registrata nelle ordinarie statistiche elaborate dagli uffici della giustizia amministrativa. In merito, considerando la media relativa all'ultimo quinquennio (2010-2014) è possibile stimare un numero annuo di ricorsi pari a 66.600.

Frequenza: Prendendo a riferimento la media relativa all'ultimo quinquennio (2010-2014) è possibile stimare il numero medio di atti presentati per ogni ricorso da un difensore in 7,3¹. Non disponendo di informazioni specifiche in merito, è ragionevole ipotizzare che alla parte privata (escludendo, quindi, l'attività delle avvocature pubbliche) sia riferibile in media il 50% degli atti presentati, ossia 3,7.

BILANCIO

Obbligo informativo	Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
					Introdotti	Eliminati
1	I	87,7	66.636 ⁽²⁾	3,7 ⁽³⁾	-	- 21.430.818
Saldo						- 21.430.818

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese

⁽²⁾ Numero annuo di ricorsi, calcolato in base alla media dei ricorsi effettivamente presentati nel periodo 2010-2014

⁽³⁾ Numero medio di atti per ricorso, calcolato in base al numero di atti e di ricorsi effettivamente presentati nel periodo 2010-2014, abbattuto del 50% (ipotizzando che alle parti private sia riferibile in media il 50% degli atti presentati e che il restante 50% sia riferibile alle avvocature pubbliche).

¹ Il dato è calcolato dividendo il numero di atti presentati nel periodo 2010-2014 (2.443.999, di cui 2.100.623 presso il TAR e 343.376 presso il Consiglio di Stato) per il numero di ricorsi pervenuti nello stesso periodo (33.180 di cui 282.207 presso il TAR e 50.973 presso il Consiglio di Stato).

SCHEDA BILANCIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 25 GENNAIO 2013 "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.")

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE "MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE IN MODO EFFETTIVO, CONTINUATIVO ABITUALE E PREVALENTE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247".

Obbligo informativo: 1 - "Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente" (**Articolo 2 del D.M. di Regolamento**)

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento Introduzione
 Eliminazione
 Modifica

Costo medio:

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ Costo(€) ⁽²⁾
Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica		
Riempimento della domanda	B - Compilazione di modulo di istanza	B	€ 10,00
Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico		
Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri		
Fotocopia del documento tecnico	E - Copia della documentazione		
Bonifico online	F - Effettuazione del pagamento		
Consegna della documentazione (PEC o posta ordinaria)	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	B	€ 10,00
Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione		
Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione		
Sottoposizione ad accertamenti	L - Assistenza a verifiche ed ispezioni/accertamenti		
Totale			€ 20,00

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese

Costo medio € 20,00

Popolazione: si stima che il numero di professionisti che presenteranno la dichiarazione sostitutiva dei requisiti previsti per l'accertamento dell'esercizio della professione, tenuto conto sia di coloro che non hanno una anzianità di iscrizione da almeno cinque anni, sia di coloro che non posseggono i requisiti richiesti oltre naturale ricambio generazionale saranno pari a **180.000** unità

Frequenza: ogni tre anni

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE “ MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE IN MODO EFFETTIVO, CONTINUATIVO ABITUALE E PREVALENTE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247”.

Obbligo Informativo						Costi totali	
N.	Denominazione	Rivolto a ^{G)}	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Introdotti	Eliminati
1	Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente" (Articolo 2 del D.M. di Regolamento)	I	€ 20,00	180.000	0,33	1.188.000,00	
						Saldo	1.188.000,00

^{G)} C = Cittadini; I = Imprese.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 25 GENNAIO 2013 "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.")

Schema di decreto ministeriale recante : "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale".

Obbligo informativo: I - "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 11 del D.M. di Regolamento)

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento Introduzione
 Eliminazione
 Modifica

Costo medio:

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ Costo(€) ⁽²⁾
Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica	B	20
Riempimento della domanda	B - Compilazione di modulo di istanza	B	20
Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico		
Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri		
Fotocopia del documento tecnico	E - Copia della documentazione	M	10
Bonifico online	F - Effettuazione del pagamento		
Consegna della documentazione (PEC o posta ordinaria)	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	M	60
Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione		
Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione		
Sottoposizione ad accertamenti	L - Assistenza a verifiche ed ispezioni/accertamenti		
Totale			110,00

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese

Costo medio /minuti x0,25	€	27,50
------------------------------	---	-------

Spese vive (foto+R.R.) € 15,70

TOTALE	€	43,20
---------------	---	--------------

Popolazione:

si stima che il numero di professionisti che presenteranno la domanda di iscrizione al tirocinio per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato, sarà verosimilmente di n. 200 unità

Frequenza:

Annuale

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato

¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

Obbligo Informativo		Rivolto a ¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 11 del D.M. di Regolamento)	C	€ 43,20	200	1,00	8.640,00	
Saldo							8.640,00

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 25 GENNAIO 2013 "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.")

Schema di decreto ministeriale recante : "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale".

Obbligo informativo: I - "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 13 comma 2 del D.M. di Regolamento)

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento Introduzione
 Eliminazione
 Modifica

Costo medio:

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ Costo(€) ⁽²⁾
Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica		
Riempimento della domanda	B - Compilazione di modulo di istanza		
Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	B	140
Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri		
Fotocopia del documento tecnico	E - Copia della documentazione		
Bonifico online	F - Effettuazione del pagamento		
Consegna della documentazione (PEC o posta ordinaria)	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	B	10
Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione		
Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione		
Sottoposizione ad accertamenti	L - Assistenza a verifiche ed ispezioni/accertamenti		
Totale			150,00

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese

Costo medio € **150,00**

Popolazione:

si stima che il numero dei professionisti che trasmettono il libretto delle attività svolte dal tirocinante con espressione della valutazione sarà verosimilmente di n. 200 unità

Frequenza:

ogni 18 mesi

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato

Obbligo Informativo		Rivolto a ^{G)}	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 13 COMMA 2 del D.M. di Regolamento)	I	€ 150,00	200	0,67	20.100,00	
Saldo							20.100,00

^{G)} C = Cittadini; I = Imprese.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 25 GENNAIO 2013 "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.")

**DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE
RECANTE
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL'ESAME DI IDONEITA'
PROFESSIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE**

Obbligo informativo: 1 - Domanda per il sostenimento della prova di esame per Revisore Legale (**Articolo 3 del D.M. di Regolamento**)

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento **Introduzione**
 Eliminazione
 Modifica (*specificare*):

Costo medio:

Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità à (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ / Costo(€) ⁽²⁾
Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica	B	20
Riempimento della domanda	B - Compilazione di modulo di istanza	B	30
Fotocopia del documento	E - Copia della documentazione	B	6
Spese per raccomandata	F - Effettuazione del pagamento	A	80
Consegna della documentazione	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	B	20
Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione	B	2
Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione	B	20
Sottoposizione ad accertamenti (eventuale produzione dei documenti originali da allegare alla domanda di esame richiesta dall'amministrazione in luogo dell'autocertificazione. Per comodità il tempo è ridistribuito sull'intera popolazione)	L - Assistenza a verifiche ed ispezioni/accertamenti	B	30
Totale			208

⁽¹⁾ Per OI a carico dei cittadini

⁽²⁾ Per OI a carico delle imprese

Costi vivi (spese postali)	€	5,20
Costo medio (208*0,25)	€	52,00
Totale costo medio	€	57,20
tassa d'esame	€	100,00

Popolazione: Stima del numero medio di candidati per ogni sessione di esame 500 unità

Frequenza: sono previste 2 sessioni di esame all'anno

NB (si è stimato un numero di di candidati medio per due sessioni, in luogo del numero medio annuale per entrambe le sessioni di esame)

2) MODELLO DA COMPILARE PER CIASCUN OBBLIGO INTRODOTTO, ELIMINATO O MODIFICATO

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39 IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE

Obbligo Informativo		Rivolto a ^{G)}	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	Domanda di ammissione dei candidati per l'esame di abilitazione all'esercizio della Revisione legale (Articolo 3 del D.M. di Regolamento)	C	€ 57,20	500	2	57.200,00	-
Saldo						57.200,00	

^{G)} C = Cittadini; I = Imprese.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE
 (DPCM 25 GENNAIO 2013 "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis
 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n.
 180.")

Schema di Decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
 2009/315/CAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa alla organizzazione e al contenuto degli scambi
 fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale"

Obbligo informativo: 1 - Richiesta informazioni sulle condanne proposte dall'interessato - schema D.Lgs. Art. 6

Rivolto a: Cittadini
 Imprese

Effetto del provvedimento: Introduzione
 Eliminazione
 Modifica (specificare):

Costo medio:	Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	VIGENTE		MODIFICATI	
			Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) Costo (€) (1)	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) Costo (€) (1)
	Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica				
	Ritimpimento della domanda da presentare sia al Casellario giudiziale italiano che al Casellario giudiziale straniero (solo per il vigente)	B - Compilazione di modulo di istanza	B	120	B	60
	Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico				
	Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri				
	Fotocopia del documento di identità da presentare sia al Casellario giudiziale italiano che al Casellario giudiziale straniero (solo per il vigente)	E - Copia della documentazione	B	20	B	10
	Bonifico online	F - Effettuazione del pagamento				
	Trasmisione della richiesta per posta ordinaria da presentare sia al Casellario giudiziale italiano che al Casellario giudiziale straniero (solo per il vigente)	G - Trasmissione alla P.A. o a soggetti terzi	B	120	B	60
	Ricevuta di consegna	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione				
	Archiviazione della documentazione	I - Archiviazione				
	Sottoposizione ad accertamenti	L - Assistenza a verifiche ed ispezioni/accertamenti				
Totale				260		130

(1) Per OI a carico dei cittadini
 (2) Per OI a carico delle imprese

Costi vivi vigenti		Costi vivi modificati	
Costo medio vigente (260*0,25)	€ 65,00	Costo medio modificato (130*0,25)	€ 32,50
Totale costo medio vigente	€ 85,00	Totale costo medio modificato	€ 52,50

Popolazione: numero di richiedenti certificati del casellario giudiziale circa n. 97.500

Frequenza: ANNUALE

ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE (DPCM 25 GENNAIO 2013 " Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180. ")

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE " DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO, DEGLI ELENCHI E DEI REGISTRI, PER L'ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DAGLI STESSI, NONCHÉ PER LE IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247".

Obbligo informativo: 2 - "Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi" (Articolo 6 del D.M. di Regolamento) **A REGIME**

Rivolto a:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Cittadini

Imprese

Effetto del provvedimento

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Introduzione

Eliminazione

Modifica

la precedente normativa prevedeva l'iscrizione del candidato a seguito di formale domanda cartacea da presentare personalmente al proprio ordine territoriale, ora sarà il candidato che inserirà direttamente e informaticamente la domanda di iscrizione nel sistema centralizzato

Costo medio:		VIGENTE		MODIFICATI	
Attività/Spese vive	Attività standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ Costo(€) ⁽²⁾	Onerosità (B/M/A)	Tempo (min.) ⁽¹⁾ Costo(€) ⁽²⁾
Reperimento modulo di istanza	A - Acquisizione della modulistica	M	60	B	20
Inserimento della domanda nel sistema informatico dell'ordine Territoriale	B - Compilazione di modulo di istanza/denuncia /comunicazione	B	40	B	80
Redazione del documento tecnico	C - Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico				
Annotazione su registri	D - Annotazione su formulari e registri				
Fotocopia cartacea dei documenti da allegare (<i>vigente</i>) formato digitale dei documenti da allegare (<i>modificata</i>)	E - Copia della documentazione	M	10	B	6
tempo per pagamento della tassa per concessione governative su c/c postale (<i>vigente e modificata invariata</i>)	F - Effettuazione del pagamento	B	10	B	10
Consegna della documentazione personalmente al consiglio dell'ordine territoriale (<i>vigente</i>)	G - Trasmissione alla P. A. o a soggetti terzi	A	140	B	20
Trasmissione della					

documentazione <u>on line</u> (<i>modifica</i>)						
Ricevuta di consegna della documentazione, che viene rilasciata dal consiglio dell'ordine territoriale nel medesimo giorno ma non contestualmente al deposito della domanda con abbattimento dei tempi valutati per gli spostamenti (<i>vigente</i>) Ricevuta di consegna della documentazione <u>on line</u> (<i>modifica</i>)	H - Acquisizione della documentazione rilasciata dall'Amministrazione	M	60	B	2	
Archiviazione della documentazione <u>cartacea</u> (<i>vigente</i>) Archiviazione della documentazione <u>Informattizzata</u> (<i>modifica</i>)	I - Archiviazione	A	60	B	20	
tempo medio in risposta a richieste di accertamenti e verifica dei documenti allegati e/o autodichiarati dal candidato(<i>vigente e con modifica invariato</i>)	L - Assistenza a verifiche ed ispezione/accertamenti	B	30	B	30	
Totale			410		188	

(1) Per OI a carico dei cittadini

(2) Per OI a carico delle imprese

Costo medio (410*0,25)	€ 102,50	Costo medio (188*0,25)	€ 47,00
------------------------	----------	------------------------	---------

Totale costo medio precedente onere informativo	€	102,50	Totale costo medio per attuale onere informativo	€	47,00	minor costo dovuto dall'attuale onere informativo	€	55,50
<p>Stima annuale media del numero dei professionisti che faranno domanda di iscrizione all'albo degli avvocati e di quelli già iscritti che vogliono presentare domande anche in altri elenchi e di coloro che vogliono iscriversi nei registri dei praticanti circa n. 14.000 (a regime)</p>								

Popolazione:

Frequenza: annuale

BILANCIO
DM 178/2016

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE " DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO, DEGLI ELENCHI E DEI REGISTRI, PER L'ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE DAGLI STESSI, NONCHÉ PER LE IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247".

Obbligo Informativo		Rivolto a (1)	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N. Denominazione	Introdotti					Eliminati	
2	Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi" (Articolo 6 del D.M. di Regolamento)	C	€ 55,50	14.000	ANNUALE		777.000,00
Saldo							-777.000,00

(1) C = Cittadini; I = Imprese.

BILANCIO COMPLESSIVO ONERI INFORMATIVI PER L'ANNO 2016

A	Decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 68. Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.
----------	---

Obbligo Informativo		Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 5 del D.M. di Regolamento)	C	€ 16,50	200	1	3.300,00	
2	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 11 del D.M. di Regolamento)	C	€ 43,20	200	1	8.640,00	
3	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 13 COMMA 1 del D.M. di Regolamento)	C	€ 15,00	200	2	6.000,00	
4	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 13 COMMA 1 del D.M. di Regolamento)	I	€ 80,00	200	2	32.000,00	
5	- "Modalità di svolgimento dell'esame compensativo per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (Articolo 13 COMMA 2 del D.M. di Regolamento)	I	€ 150,00	200	0,67	20.100,00	
Saldo						€	70.040,00

B	Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 47 Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
----------	---

Obbligo Informativo		Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente" (Articolo 2 del D.M. di Regolamento)	I	€ 20,00	180.000	0,33	1.188.000,00	
Saldo						€	1.188.000,00

C	Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
----------	--

Obbligo Informativo		Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	Domanda di ammissione dei candidati all'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale (Articolo 3 del D.M. di Regolamento)	C	€ 57,20	500	2	57.200,00	-
Saldo						€	57.200,00

D	Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
----------	--

Obbligo Informativo		Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio (Quota eliminata)	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	I -Richiesta informazioni sulle condanne proposta dall'interessato - schema D.Lgs. Art. 6	C	32,50	97.500	1		3.168.750,00
Saldo							-3.168.750,00

E	Decreto 16 agosto 2016, n. 178 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
----------	--

Obbligo Informativo		Rivolto a ⁽¹⁾	Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
N.	Denominazione					Introdotti	Eliminati
1	Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi" (Articolo 6 del D.M. di Regolamento)	C	€ 55,50	14.000	ANNUALE		777.000,00
Saldo							-777.000,00

⁽¹⁾ C = Cittadini; I = Imprese.

TOTALE ONERI INTRODOTTI	€ 1.315.240,00
TOTALE ONERI ELIMINATI	-€ 3.945.750,00
SALDO 2016	-€ 2.630.510,00

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Sono indicate, per completezza, anche le ulteriori segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2001, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Confartigianato Il decreto prevede che il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto o che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI completando anche la parte relativa al produttore. Inoltre, prevede il pagamento di un contributo al momento dell'iscrizione per l'avvio dell'operatività del SISTRI sui rifiuti urbani della regione Campania.
Decreto ministeriale 12 maggio 2016, n. 101 Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123	Confartigianato Il decreto introduce obblighi informativi per la gestione dei rifiuti: - compilazione documento di accompagnamento di trasporto; - MUD; - registro di carico e scarico. Una stima dei costi può essere determinata come di seguito esemplificato: - costo medio 464 euro; - popolazione di riferimento (distributori di articoli pirotecnici – 1.500; centri raccolta veicoli fuori uso – 1.500); - imprese di autoriparazione 63.000; - oneri: 29.230.00 Anche se gli autoriparatori già sono sottoposti alla tracciabilità con i documenti indicati i prodotti pirotecnici costituiscono una nuova fattispecie soggetta a compilazione.
Decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121 Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto	Confartigianato Trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalità "uno contro zero". Il provvedimento introduce nuovi oneri: <i>a)</i> documento di annotazione (all. 1); <i>b)</i> documento semplificato di trasporto (all. 2).

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<p><i>Sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 12, comma 2).</i> CNA La norma rinvia di un anno alcuni adempimenti, nonché le sanzioni, previste dal Sistri.</p>
	<p><i>Obblighi di efficienza energetica per nuovi edifici (art. 12, comma 2).</i> CNA Si proroga di un anno l'applicazione della soglia del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo per riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione, così rinviando l'applicazione della soglia più alta (50%).</p>
	<p><i>Contributo Conoe (art. 12, comma 2-quater).</i> CNA Si rinvia al 1° luglio 2017 l'applicabilità alle PMI della nuova disciplina del contributo al Conoe.</p>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Art. 1, comma 243</i> Confindustria e Confcommercio L'art. 1, comma 243 ha riscritto l'art. 24-<i>bis</i> del DL n. 83/2012, contenete la disciplina sulle attività di <i>call center</i> svolte al di fuori dell'Unione europea. In particolare, le modifiche hanno riguardato: <i>i)</i> l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina; <i>ii)</i> i soggetti istituzionali preposti all'<i>enforcement</i> della disciplina (Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, Garante privacy e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); <i>iii)</i> l'impianto sanzionatorio; <i>iv)</i> gli adempimenti a carico dei <i>call center</i>. Quanto agli adempimenti a carico delle imprese, sono previsti: <i>i)</i> obblighi informativi nei confronti delle citate amministrazioni a carico delle imprese che delocalizzano, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di <i>call center</i> fuori dall'UE. Sul punto, si segnala la duplicazione del contenuto delle diverse comunicazioni nei confronti delle amministrazioni coinvolte (es. numerazione, copia contratto di affidamento del servizio); <i>ii)</i> l'obbligo di iscrizione al ROC a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i> su numerazioni nazionali, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iii)</i> obblighi organizzativi a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i>, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iv)</i> l'impianto sanzionatorio e i profili di responsabilità. I nuovi obblighi hanno una portata trasversale e incidono in maniera rilevante su tutti gli operatori, a prescindere dalla prevalenza dell'attività di <i>call center</i> rispetto al <i>core business</i> dell'impresa. Ciò, oltre ad addossare sulla quasi totalità delle imprese oneri, costi e responsabilità di un fenomeno che esula dalla propria sfera di operatività, rischia di vanificarne l'effettività, traducendosi per le imprese in un improprio sacrificio economico.</p>
<p>Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).</p>	<p>CNA Il provvedimento prevede numerosi obblighi amministrativi per l'impresa che distacca. In particolare il DM 10/8/2016 prevede gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva. Vengono inasprite le ricadute sanzionatorie in capo alle imprese italiane che non verificano le condizioni di legittimità del distacco transnazionale da parte di imprese straniere. La misura è finalizzata a rendere più efficiente la tutela contro la concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano in condizioni di legittimità.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>	<p>CNA Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183</p>	<p><i>Voucher (art. 1, comma 1, lett. b)</i> Confcommercio Obbligo di effettuare una comunicazione preventiva all'utilizzo del voucher da parte dei committenti imprenditori. Comunicazione a DTL.</p>
	<p><i>Dimissioni (art. 5, comma 3, lett. b)</i> Confcommercio Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vengono fatte esclusivamente con modalità telematiche. Ne conseguono oneri di nuova introduzione (tutta la procedura viene fatta in modalità telematica senza disciplinare l'ipotesi di dimissioni per fatti concludenti) e oneri eliminati (viene sostituita la precedente procedura introdotta dalla L. n. 92/2012, che prevedeva una convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego ovvero la sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro).</p>
	<p><i>Trattamento straordinario (art. 2, comma 1, lett. b)</i> Confcommercio Inizio della sospensione o della riduzione dell'orario entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Termine procedurale che abbrevia la durata della procedura.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136. Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).</p>	<p><i>Art. 10</i> Confcommercio Nel recepire la direttiva europea sono stati introdotti I seguenti adempimenti amministrativi, a carico delle imprese distaccanti, prima assenti: - obbligo di effettuare la comunicazione del personale impiegato in distacco in Italia entro le ore 24 del giorno precedente; - obbligo di conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione relativa al rapporto di lavoro fino a due anni dalla cessazione del distacco; - l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia; - l'obbligo di designare un rappresentante legale.</p>

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Integrazione salariale straordinaria per imprese in aree di crisi industriale (art. 3, comma 1).</i> CNA Consente un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per ottenere la quale le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria.</p>
	<p><i>Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 3, comma 2).</i> CNA Poiché rinvia di sei mesi l'applicazione delle norme sui registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologi, restano in vigore, per le imprese, le disposizioni relative la tenuta della documentazione in materia, sia su supporto cartaceo che informatico.</p>
	<p><i>Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro (art. 3, comma 3-bis).</i> CNA Rinvia di un anno l'obbligo per i datori di lavoro della comunicazione telematica all'Inail degli infortuni quindi si continuano ad inviare i dati sugli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Collocamento obbligatorio (art. 3, comma 3-ter).</i> CNA La norma rinvia di un anno l'operatività di norme in materia di collocamento obbligatorio per i datori di lavoro.</p> <p><i>Libro unico del lavoro (art. 3, comma 3-quater)</i> CNA La norma rinvia di un anno l'obbligo per i datori di lavoro della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro.</p> <p><i>Procedure e tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali (art. 3, comma 3).</i> CNA Si differisce l'entrata in vigore del nuovo regime di pagamento dei trattamenti pensionistici Inps che prevede il pagamento il secondo giorno bancario del mese.</p> <p><i>Rivalutazione pensioni (art. 3, commi 3-sexies e 3-septies).</i> CNA La norma rinvia al 1° gennaio 2018 l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici.</p>
<p>Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO</p>	<p><i>Esame delle domande di CIGO (art. 2).</i> CNA Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa deve documentare, con una relazione tecnica, le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività. Le modifiche normative in materia di CIG prevedono un forte inasprimento della aliquote della contribuzione addizionale per coloro che fruiscono della integrazione salariale.</p>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24 Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile a determinate operazioni a rischio frode</p>	<p><i>Modifiche al sesto comma dell'art. 17 del DPR n. 633 del 1972, con particolare riguardo al meccanismo dell'inversione contabile per l'assolvimento dell'IVA.</i></p> <p>Confindustria Il principale effetto dell'intervento normativo è l'estensione, a decorrere dal 2 maggio 2016, del <i>reverse charge</i> alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop. L'intervento ha comportato alcuni oneri a carico delle imprese dovuti alla necessità di comprendere il corretto ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della misura. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, infatti, il suddetto meccanismo di inversione contabile si applica prendendo a riferimento i codici di nomenclatura combinata associati i beni in questione (console da gioco, NC 95045000; tablet PC, NC 84713000; laptop, NC 84713000) e limitatamente alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. La necessità di applicare il <i>reverse charge</i> in questione secondo i chiarimenti indicati ha quindi un impatto per le imprese, specie nel primo periodo di applicazione della misura.</p> <p>Confcommercio L'acquirente procede all'integrazione della fattura indicando l'aliquota IVA relativa all'operazione stessa. L'acquirente dovrà poi registrare due operazioni, una per l'acquisto del bene/servizio (per l'importo senza applicazione IVA) e una per l'autofattura (per l'IVA).</p>
<p>Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225</p>	<p><i>Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Comunicazioni dati IVA all'Agenzia delle entrate.</i></p> <p>Confcommercio Il decreto prevede adempimenti a cui sono associati l'introduzione e l'eliminazione di oneri, ovvero rispettivamente: a) comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; b) comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cd. spesometro).</p> <p><i>Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Emissione fattura per il tax free shopping.</i></p> <p>Confcommercio Per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, superiore a 155 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'unione europea, l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225</p>	<p><i>Comunicazioni IVA (art. 4).</i> Confindustria Pur apprezzando che le modifiche allo peso metro non abbiano riguardato le modalità di comunicazione dei dati relativi all'anno 2016, le nuove disposizioni appaiono criticabili. Confindustria era ed è sicuramente favorevole a una revisione dell'assetto degli obblighi IVA anche più articolata, ma realizzata in maniera sistematica e con l'obiettivo di essere stabile nel tempo. La modifica in commento comporta costi significativi per le imprese derivanti dalla necessità di apportare modifiche radicali a sistemi gestionali complessi e integrati; il credito di imposta di 100 euro, peraltro riservato solo alle imprese di piccolissime dimensioni (50 mila euro di fatturato), non può certamente compensare l'onere. Il nuovo assetto rischia di compromettere pesantemente l'interesse per le imprese nell'opzione per la fatturazione elettronica (di cui al d.lgs. n. 127/2015), dal momento che gli adempimenti abrogati a titolo premiale con il nuovo regime rappresentano anche i principali incentivi proposti per indurre i contribuenti ad utilizzare il suddetto regime opzionale, sfruttando, in particolare, l'utilizzo della fatturazione elettronica. La valutazione negativa della misura in termini di aumento del carico burocratico è rafforzata alla luce delle successive modifiche relative al ripristino degli oneri di comunicazione Intrastat (vedi commento al Decreto-legge n. 244/2016).</p>
	<p><i>Depositi IVA (art. 4).</i> Confindustria Le disposizioni addossano maggiori oneri e rischi in capo ai gestori dei depositi IVA e richiedono ai soggetti che estraggono i beni dai depositi, di anticipare al gestore del deposito un'imposta che, altrimenti, avrebbero semplicemente compensato nei registri IVA. Con tale intervento, paradossalmente, lo strumento del deposito IVA, la cui attuale disciplina nazionale è ritenuta sia in Italia che all'estero particolarmente efficiente, rischia di subire un pesante ridimensionamento, rendendo il nostro sistema Paese meno attrattivo e competitivo rispetto ai principali scali comunitari attraverso i quali vengono importate le merci di provenienza extracomunitaria. Positivamente riguardo le operazioni di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in un deposito IVA, le nuove norme mantengono la possibilità di assolvere l'IVA con il reverse charge, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito. L'applicabilità di tale disposizione è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale che disciplinerà le regole di presentazione di una idonea garanzia, a decorrere dal 1° aprile 2017. Tale nuova garanzia concernente l'IVA da assolvere al momento dell'estrazione si aggiungerà alla garanzia – già prevista dalla disciplina in vigore – da prestare all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito stesso. Per comprendendo le esigenze di cautela fiscale sottese alla scelta operata dal Legislatore, gli operatori economici saranno quindi gravati di oneri aggiuntivi connessi alla prestazione della garanzia. E' auspicabile che il decreto ministeriale di attuazione dell'obbligo (in fase di redazione) possa limitare il più possibile i maggiori oneri. Devono al contrario essere valutate positivamente le misure di semplificazione dei requisiti per l'effettuazione di cessioni che possono essere realizzate mediante introduzione dei beni in un deposito IVA.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225</p>	<p><i>Dichiarazione integrativa (art. 5).</i> Confindustria L'intervento appare positivo ed in grado di semplificare gli oneri amministrativi nella misura in cui favorisce il contenimento dell'attivazione di percorsi più onerosi volti ad accertare il diritto al rimborso dei contribuenti.</p>
	<p><i>Soppressione degli Studi di settore (art. 7-bis).</i> Confindustria La sostituzione degli studi di settore con il nuovo strumento degli indici di affidabilità fiscale può potenzialmente comportare una semplificazione degli oneri amministrativi (ad esempio nella riduzione della mole di informazioni di carattere economico e fiscale richieste ai contribuenti). La valutazione complessiva dello strumento richiede tuttavia la conoscenza nel concreto delle metodologie e delle banche dati che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate nella sua elaborazione.</p>
	<p><i>Semplificazioni fiscali (art. 7-quater).</i> Confindustria Le disposizioni introducono semplificazioni degli oneri burocratici che favoriscono in massima parte l'operatività dell'Amministrazione finanziaria e degli intermediari/ professionisti. Si commentano nel seguito le sole misure ritenute di maggiore interesse per le imprese Associate. Producono un'effettiva semplificazione operativa per le imprese le norme in materia di conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni (commi 2-3) e quelle relative alla riserva di traduzione nel bilancio consolidato (comma 4). Può aiutare l'attività dei sostituti d'imposta lo spostamento dei termini di consegna della Certificazione Unica (CU) ai soggetti interessati (commi 14-15), ma si osserva che risulterebbe più utile modificare il termine di trasmissione delle CU, attualmente fissato al 7 marzo, per concedere più tempo per l'adempimento ai sostituti stessi. Ha valenza semplificatoria la soppressione della comunicazione relativa agli acquisti senza addebito IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da soggetti passivi italiani (comma 21). Confindustria aveva auspicato un intervento più incisivo e chiaro riguardo la semplificazione degli adempimenti per i regimi opzionali previsti dal TUIR (consolidato fiscale, trasparenza, tonnage tax) (commi 27-30). Un intervento di più ampia portata è necessario anche per quanto concerne il coordinamento delle modifiche per l'esenzione da garanzia nei rimborsi IVA (comma 32) e le vigenti regole applicabili in materia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.</p>
	<p><i>Lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 7-quinquies).</i> Confindustria Semplifica l'operatività delle imprese nella misura in cui, consolidando criteri applicati finora per prassi dall'Amministrazione finanziaria e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, garantisce maggiore certezza ai sostituti di imposta in merito alla qualifica dei lavoratori trasfertisti, e dunque valida il comportamento e gli adempimenti assolti negli anni precedenti nei confronti di tali lavoratori.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (commi 2-3).</i> Confindustria Le disposizioni che rinnovano la disciplina del sisma-bonus prevedono, a differenza delle previgenti versioni, che l'agevolazione si applichi anche agli edifici situati nella zona sismica 3. La nuova norma ha, inoltre, previsto una maggiore detrazione, in relazione al grado di riduzione del rischio sismico raggiunto con l'intervento (70%, 80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori). La fruizione del beneficio è, tuttavia, subordinata ad un'asseverazione del livello di rischio sismico raggiunto rilasciata da un ingegnere o da un architetto, sulla base delle linee guida allegate al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017.</p>
	<p><i>Credito di imposta per le strutture ricettive (commi 4-7).</i> Confindustria Sebbene l'intervento sia positivo e risponda a richieste avanzate dal Sistema confindustriale, si evidenzia che l'assenza di chiarimenti circa il coordinamento operativo della misura con altri incentivi di natura fiscale di carattere generale, introdotti dopo l'emanazione del DM attuativo del bonus riqualificazione (ad esempio il superammortamento), genera incertezza presso le imprese incrementandone gli oneri burocratici e amministrativi (consulenze specialistiche, richieste di chiarimenti amministrativi, etc).</p>
	<p><i>Superammortamento e iperammortamento (commi 8-13).</i> Confindustria Con riferimento alla disciplina del superammortamento non si segnalano specifici oneri aggiuntivi; alcune difficoltà applicative (già segnalate all'Agenzia delle Entrate) potrebbero emergere nel caso di realizzazione di beni in economia, in relazione alla necessità di attestare la sussistenza di un ordine e di un acconto entro il 31.12.2017. In merito agli oneri correlati all'applicazione della disciplina dell'iper-ammortamento, si segnala che, al fine di poter beneficiare delle relative agevolazioni, è richiesta un'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa acquirente che attesti che il bene: i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B, e ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.</p>
	<p><i>Regime di cassa (commi 17-23).</i> Confindustria L'intervento è orientato alla semplificazione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese. L'effettivo raggiungimento di tale obiettivo è condizionato dal peso che i nuovi obblighi documentali, più stringenti, disposti sui flussi finanziari delle stesse, assumeranno in relazione alle semplificazioni proposte. Nell'immediato il passaggio al nuovo regime implica oneri amministrativi di natura transitoria che potrebbero incidere sulla valutazione del costo-opportunità.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>IVA di gruppo (commi 24-31).</i> Confindustria Sebbene si tratti di una disciplina di interesse relativamente limitato per i gruppi industriali, l'istituzione del gruppo IVA consente al sistema fiscale italiano di porsi in una situazione di maggiore competitività rispetto ai principali Stati membri dell'Unione europea che già ricorrono a tale istituto. La possibilità di qualificare operazioni infragruppo come non rilevanti ai fini IVA limita gli effetti "negativi" dell'indetraibilità dell'imposta sulle operazioni tra soggetti partecipanti al gruppo stesso che esercitano attività esenti da IVA, consentendo significativi risparmi. Al contempo, nell'ottica di ottimizzare l'organizzazione dei gruppi che svolgono principalmente attività esenti da IVA si rimuovono gli ostacoli fiscali per operazioni di outsourcing delle attività imponibili di supporto a quelle principali. Desta qualche perplessità l'approccio "<i>all-in, all-out</i>" per la delimitazione dell'ambito soggettivo, che rischia di ridurre considerevolmente il bacino di gruppo interessati all'istituto, poiché rende più complesse le valutazioni delle imprese relative ad eventuali benefici e ricadute dell'opzione. Ad ogni modo si ritiene opportuna la scelta di aver assegnato primazia al vincolo finanziario, rispetto a quelli economico e organizzativo. Si ricorda che, in ogni caso, le imprese potranno utilizzare lo strumento del Gruppo IVA non prima del 1° gennaio 2019. Positive, infine, sono le modifiche apportate alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo; in termini di semplificazione l'estensione alle società di persone accoglie un'osservazione già avanzata da Confindustria.</p>
	<p><i>Pagamento cumulativo tassa automobilistica (commi 38-39).</i> Confindustria Si tratta di un'azione di semplificazione che risponde a richieste avanzate dal Sistema confindustriale, è auspicabile che le nuove regole seguano uno schema applicativo uniforme a livello interregionale.</p>
	<p><i>Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per Start-up e PMI innovative.</i> Confindustria Le modifiche in questione semplificano la disciplina agevolativa relativa agli investimenti in start-up innovative, ma oltre a richiedere autorizzazione comunitaria, devono essere rese fruibili mediante un aggiornamento delle disposizioni attuative (che regolano in buona parte gli oneri burocratici e amministrativi posti a carico delle imprese beneficiarie degli investimenti). È auspicabile che le nuove disposizioni attuative siano emanate in tempi rapidi e certi. Le modifiche riguardanti il regime start-up innovative riguardano, per espressa estensione normativa, anche le PMI innovative. Anche per queste ultime sono state introdotte utili semplificazioni, ma le stesse non hanno ancora assunto concreta operatività. In particolare, si evidenzia che circa 464 imprese (dati Registro Imprese aggiornato il 10 marzo 2017) hanno già completato l'iter burocratico richiesto dalla normativa vigente per ottenere la qualifica di PMI innovativa, senza avere accesso agli incentivi fiscali all'investimento riconosciuti da tempo dalle fonti primarie (art. 4 d.l. n. 3/2015), ma non ancora attuati.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate (commi 76-80).</i></p> <p>Confindustria Si osserva che le indicazioni fornite dalle norme primarie non appaiono sufficienti a regolare pienamente un regime che presenta, anche a causa del carattere innovativo, alcuni dubbi applicativi in relazione all'interazione con la normativa fiscale previgente, anche di carattere agevolativo (mancata indicazione della rilevanza delle somme corrisposte a titolo di remunerazione di fini IRAP, possibilità di includere nel regime imprese in regime start-up innovative, termine di verifica del requisito della quotazione in capo alla società cessionaria, ecc). Non essendo prevista l'emanazione di provvedimenti attuativi che forniscano le necessarie indicazioni di dettaglio sull'operatività della misura, ed essendo la stessa in vigore dal 1 gennaio 2017, è possibile che la relativa incertezza applicativa produca medio tempore ed in futuro maggiori costi amministrativi e burocratici sulle imprese.</p>
	<p><i>Agevolazioni per investimenti a lungo termine (commi 88-114).</i></p> <p>Confindustria Con riferimento alle misure introdotte per favorire gli investimenti da parte di enti di previdenza obbligatoria e fondi pensione, si osserva che la definizione di una soglia massima di investimento pari al 5% del patrimonio netto degli enti investitori restringe eccessivamente la portata dell'intervento. Peraltro, le nuove norme non includono tra gli investimenti qualificanti i titoli di debito delle imprese e non fanno riferimento a investimenti in infrastrutture; tali omissioni nella regolamentazione proposta potrebbero inficiarne il potenziale operativo. Con riguardo ai piani individuali di risparmio, si evidenzia una mancata calibrazione delle norme in favore delle PMI. Elementi di incertezza sotto il profilo fiscale sorgono anche in relazione alla disposta esclusione del trasferimento degli strumenti finanziari costituenti i Piani dall'imposta sulle successioni e donazioni.</p>
	<p><i>Agevolazioni per il rientro di ricercatori e lavoratori in Italia (commi 149-151).</i></p> <p>Confindustria Le modifiche introdotte coordinano solo parzialmente la disciplina originaria, introdotta con il d.lgs. n. 147/2015 con le altre agevolazioni esistenti per il rientro dei lavoratori dall'estero. Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state emanate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016. Il quadro applicativo dell'incentivo fiscale rimane frammentato e poco chiaro, non solo in funzione della nazionalità dei soggetti passivi che trasferiscono la loro residenza fiscale nel nostro Paese (UE o extra-UE senza accordi fiscali con l'Italia), ma anche in ragione delle diverse condizioni di accesso richieste per tipologia di reddito prodotto in Italia (lavoro autonomo o dipendente). Le imprese lamentano che per la concreta fruibilità della misura è assolutamente necessario un chiarimento interpretativo sull'intera disciplina da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Premi di produttività e welfare aziendale (commi 149-151).</i> Confindustria Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017 alla disciplina fiscale di favore per le retribuzioni premiali e per il welfare aziendale, completano il quadro normativo previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Le modalità applicative di tale agevolazione sono state già disciplinate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016, mentre con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi. Le nuove misure introdotte dalla Legge di bilancio 2017 favoriscono la conversione delle retribuzioni premiali, assoggettabili a tassazione sostitutiva, in forme di welfare aziendale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, partecipazione azionaria dei dipendenti), favorendo così le politiche retributive delle imprese, nonché la riduzione del costo del lavoro. Le imprese evidenziano l'opportunità di ulteriori chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte nella Legge di bilancio 2017.</p>
	<p><i>Razionalizzazione ACE (commi 549-553).</i> Confindustria Si osserva che l'intervento opera un rilevante ridimensionamento dell'incentivo ACE, agendo in maniera indistinta su soggetti che finora hanno fruito della misura in maniera differenziata (banche, grandi imprese, PMI, ecc). Si ritiene che un'azione maggiormente equilibrata avrebbe dovuto introdurre correttivi specifici per evitare impatti eccessivamente negativi sulle PMI.</p>
	<p><i>IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta (comma 567).</i> Confindustria Il dietro-front operato dalla Legge di Bilancio 2017 con riguardo alle disposizioni che regolano i presupposti per effettuare una variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA in presenza di crediti non pagati, oggetto di procedure concorsuali, è estremamente deprecabile e sembra dimostrare una totale incuranza dell'affidamento che le imprese riponevano nelle nuove norme. Qualora l'intervento fosse stato indotto unicamente da esigenze di natura finanziaria, meglio sarebbe stato "congelare" la norma della Legge di Stabilità 2016 ancora per un anno (o per il diverso tempo necessario). L'aver, invece, riportato la misura al dettato normativo antecedente alle modifiche dello scorso anno rappresenta un ulteriore ostacolo alla liquidità delle imprese; una tale scelta non può che destare molte preoccupazioni, anche nella prospettiva della stabilità del nostro sistema fiscale.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<p><i>Adempimenti aventi finalità antielusiva.</i></p> <p>Confcommercio Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei beni dati in godimento ai soci e/o familiari.</p>
	<p><i>Registro degli aiuti di Stato (art. 6).</i></p> <p>Confindustria All’art. 6 del DL in commento si interviene sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 14, L. 29-7-2015 n. 115), sistema costituito presso il MiSE, funzionale alle verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle Amministrazioni e dei Soggetti gestori degli stessi. Si propone un differimento, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dei termini previsti dalla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali il mancato adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro stesso costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. Sebbene non sia ancora possibile verificare con sufficiente dettaglio il nuovo metodo di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, si ritiene positivo l’obiettivo perseguito, in grado di tutelare potenzialmente le imprese beneficiarie di aiuti, e le modalità di attuazione. Sembrerebbe – e si auspica - infatti, che gli oneri a carico delle imprese siano man mano ridotti.</p>
	<p><i>Allineamento della normativa fiscale alla disciplina contabile del bilancio d’esercizio (art. 13).</i></p> <p>Confindustria Con l’introduzione dell’art. 13-bis, la legge di conversione del DL 30 dicembre 2016, n. 244 ha regolato il coordinamento della disciplina fiscale con le nuove disposizioni contabili in materia di bilancio di esercizio. Tale normativa di raccordo, fortemente sollecitata da Confindustria, ha evitato in extremis che potessero prodursi notevoli complicazioni per le imprese in sede di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Elenchi Intrastat (art. 13, comma 4-ter).</i></p> <p>Confindustria L'art. 4, co. 4, lett. b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha dapprima previsto la soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2017 degli elenchi Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel corso dell'iter di conversione in legge del DL in commento, (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) è stata effettuata una completa inversione di marcia, ripristinando la comunicazione dei predetti elenchi fino al 31 dicembre 2017. Successivamente sono state fornite indicazioni, parziali, alle imprese per la gestione della fase transitoria (mese di gennaio), con un comunicato stampa, a firma congiunta dell'Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT datato 17 febbraio 2017. Sebbene la questione verta su un adempimento che i contribuenti interessati avevano effettuato fino al mese di gennaio (con riguardo al mese di dicembre 2016), gli stessi, a seguito del decreto legge n. 193 del 2016, avevano maturato la legittima convinzione che tale adempimento non fosse più esigibile per l'anno 2017. Pur comprendendo che la modifica si è resa necessaria per tenere conto degli obblighi dell'ISTAT di trasmettere informazioni relative agli scambi di beni, in conformità con specifici regolamenti comunitari, va rimarcato come l'improvviso dietrofront abbia causato disagi alle imprese, ledendo il legittimo affidamento ed il principio dello Statuto del contribuente (art. 3, comma 2 l. n. 212/2000) che delimita la tempestività con cui l'Amministrazione può richiedere nuovi adempimenti. Dal momento che sarà comunque necessario intervenire nuovamente sulla fisionomia dell'adempimento in questione dal 2018, si reputa, fin da ora, opportuno sottolineare la necessità che tale riformulazione tenga conto, da un lato, dei principi espressi dalla direttiva IVA (che non consente agli Stati membri di introdurre elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite) e, dall'altro, delle pressanti esigenze di semplificazione degli adempimenti che dovrebbero indurre il Legislatore a limitare il più possibile le sue richieste (prevedendo, ad esempio, la sola trasmissione dei dati statistici sugli acquisti di beni).</p> <p>Confcommercio Reintroduzione, per tutto il 2017, dell'obbligo di invio dei modelli Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<p>Confartigianato Il provvedimento introduce adempimenti e semplificazioni. In particolare:</p> <p>a) reintroduce, solo per il 2017, l'obbligo degli Intrastat acquisti di beni e servizi abrogato con il DL "fiscale" n. 193/2016;</p> <p>b) opera semplificazioni prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'abrogazione della comunicazione dei beni in godimento a soci e dei finanziamenti; - l'eliminazione dell'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione; <p>c) in materia di lavoro, proroga al 1° gennaio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'entrata in vigore degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, così come modificati dal d.lgs. n. 151/2015; - la decorrenza dell'obbligo di tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
	<p>CNA La norma ripristina alcune semplificazioni per i contribuenti in materia di comunicazioni Intrastat. Gli oneri finanziari relativi alla comunicazione Intrastat possono essere quantificati come di seguito esemplificato: primo impianto = 63 euro; per ogni denuncia periodica (mensile o trimestrale) = 50 euro + 17,50 per l'invio telematico; per ogni fattura = 4 euro.</p>
	<p><i>Fondo tutela acquirenti di immobili da costruire (art. 13, comma 6-sexiesdecies).</i></p>
	<p>CNA L'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo tutela acquirenti di immobili da costruire viene prorogato di 10 anni.</p>
	<p><i>Disposizioni in materia di entrate di Enti locali (art. 13, comma 4).</i></p>
	<p>CNA Il provvedimento determina sia una riduzione, che un incremento degli oneri:</p> <p>a) rinvio della possibilità di pagamento delle entrate degli enti locali tramite mod. F24 ovvero tramite strumento di pagamento elettronici (oneri eliminati);</p> <p>b) utilizzo, per entrate diverse da quelle tributarie, del solo C/C di tesoreria o strumenti di pagamento elettronici, e non più del mod. F24 (oneri introdotti).</p>
	<p><i>Riforma dei confidi (Art. 1).</i></p>
	<p>CNA Si proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega al Governo in materia (l. n. 150/2016). Vengono pertanto rinviati interventi di semplificazione e di contenimento dei costi in materia di accesso al credito per le PMI..</p>
<p><i>Detrazione dell'IVA per acquisti di immobili (art. 9, comma 9-octies).</i></p>	
<p>CNA Viene prorogata di un anno la detrazione dell'Iva per l'acquisto di immobili in classe energetica A o B da parte di imprese</p>	

	costruttrici.
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto ministeriale 29 aprile 2016 Individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti	Confartigianato La misura riguarda investimenti non inferiori a trenta milioni di euro: la platea delle imprese interessate è diversa da quella che la Confederazione rappresenta. Nell'istanza di interpello sui nuovi investimenti vengono chieste informazioni in possesso della PA
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 2016, n. 225	Confartigianato Il provvedimento contiene sia semplificazioni che l'introduzione di nuovi adempimenti. Si segnala in particolare che l'adempimento relativo ai modelli INTRASTAT acquisti di beni e servizi, abrogato con tale decreto legge, è stato ripristinato in sede di conversione del decreto-legge "milleproroghe". Sono introdotti i seguenti adempimenti: - comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale); - comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA; - Invio telematico corrispettivi distributori automatici; - Tax free shopping: obbligo di emissione della fattura con modalità elettronica (decorrenza 2018). Sono abrogati i seguenti adempimenti: - spesometro annuale; - comunicazione dati relativi a contratti di leasing; - comunicazione black list; - elenco acquisti da Repubblica San Marino; - Intrastat acquisti di beni e servizi; - indicazione nella dichiarazione dei redditi degli immobili detenuti all'estero per i quali non sono intervenute variazioni nell'anno. Inoltre: - è eliminato l'obbligo di rinnovare in modo esplicito le opzioni previste nel TUIR (la proroga è diventata tacita, salvo revoca); - è eliminato l'obbligo dell'F24 telematico per i soggetti non titolari di partita IVA; - è eliminato l'obbligo di visto di conformità o garanzia per i rimborsi IVA compresi tra 15.000 € e 30.000 €. Si evidenzia che i nuovi adempimenti introdotti interessano la generalità delle imprese mentre le semplificazioni toccano una platea limitata di soggetti; pertanto, i nuovi adempimenti comportano ulteriori pesanti oneri amministrativi. <i>Spesometro (art. 4).</i> CNA Il tempo richiesto dallo spesometro è quantificabile in 720 ore annue; le tariffe sono annuali e variano a seconda del numero di dati da fornire (80 euro, 100 euro, 130 euro, con una media di 103 euro). Il costo totale complessivo è stimato in 291.387/impresa. Lo spesometro, mentre abroga la comunicazione dell'elenco clienti-fornitori, prevede due adempimenti per le imprese: - la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; - la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

	Le tariffe per il calcolo trimestrale dell'Iva comportano un onere finanziario per le imprese.
--	--

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Legge 30 giugno 2016, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione	<i>Pegno mobiliare non possessorio (art. 1).</i> CNA Oneri nuovo registro dei pegni non possessori (es. diritti di visura)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti	CNA Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essa attinenti

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<i>Contributo Conoe (art. 12, comma 2-quater).</i> CNA Si rinvia al 1° luglio 2017 l'applicabilità alle PMI della nuova disciplina del contributo al Conoe.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Art. 1, comma 243.</i> Confindustria e Confcommercio L'art. 1, comma 243 ha riscritto l'art. 24-<i>bis</i> del DL n. 83/2012, contenete la disciplina sulle attività di <i>call center</i> svolte al di fuori dell'Unione europea. In particolare, le modifiche hanno riguardato: <i>i)</i> l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina; <i>ii)</i> i soggetti istituzionali preposti all'<i>enforcement</i> della disciplina (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, Garante privacy e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); <i>iii)</i> l'impianto sanzionatorio; <i>iv)</i> gli adempimenti a carico dei <i>call center</i>. Quanto agli adempimenti a carico delle imprese, sono previsti: <i>i)</i> obblighi informativi nei confronti delle citate amministrazioni a carico delle imprese che delocalizzano, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di <i>call center</i> fuori dall'UE. Sul punto, si segnala la duplicazione del contenuto delle diverse comunicazioni nei confronti delle amministrazioni coinvolte (es. numerazione, copia contratto di affidamento del servizio); <i>ii)</i> l'obbligo di iscrizione al ROC a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i> su numerazioni nazionali, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iii)</i> obblighi organizzativi a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i>, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iv)</i> l'impianto sanzionatorio e i profili di responsabilità. I nuovi obblighi hanno una portata trasversale e incidono in maniera rilevante su tutti gli operatori, a prescindere dalla prevalenza dell'attività di <i>call center</i> rispetto al <i>core business</i> dell'impresa. Ciò, oltre ad addossare sulla quasi totalità delle imprese oneri, costi e responsabilità di un fenomeno che esula dalla propria sfera di operatività, rischia di vanificarne l'effettività, traducendosi per le imprese in un improprio sacrificio economico.</p>

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Registro degli aiuti di Stato (art. 6).</i> Confindustria All'art. 6 del DL in commento si interviene sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 14, L. 29-7-2015 n. 115), sistema costituito presso il MiSE, funzionale alle verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle Amministrazioni e dei Soggetti gestori degli stessi. Si propone un differimento, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dei termini previsti dalla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali il mancato adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro stesso costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. Sebbene non sia ancora possibile verificare con sufficiente dettaglio il nuovo metodo di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, si ritiene positivo l'obiettivo perseguito, in grado di tutelare potenzialmente le imprese beneficiarie di aiuti, e le modalità di attuazione. Sembrerebbe – e si auspica - infatti, che gli oneri a carico delle imprese siano man mano ridotti.</p> <hr/> <p><i>Allineamento della normativa fiscale alla disciplina contabile del bilancio d'esercizio (art. 13).</i> Confindustria Con l'introduzione dell'art. 13-bis, la legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016 ha regolato il coordinamento della disciplina fiscale con le nuove disposizioni contabili in materia di bilancio di esercizio. Tale normativa di raccordo, fortemente sollecitata da Confindustria, ha evitato in extremis che potessero prodursi notevoli complicazioni per le imprese in sede di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Elenchi Intrastat (art. 13, comma 4-ter).</i></p> <p>Confindustria</p> <p>L'art. 4, comma 4, lett. b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha dapprima previsto la soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2017 degli elenchi Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.</p> <p>Nel corso dell'iter di conversione in legge è stata effettuata una completa inversione di marcia, ripristinando la comunicazione dei predetti elenchi fino al 31 dicembre 2017. Successivamente sono state fornite indicazioni, parziali, alle imprese per la gestione della fase transitoria (mese di gennaio), con un comunicato stampa, a firma congiunta dell'Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT datato 17 febbraio 2017.</p> <p>Sebbene la questione verta su un adempimento che i contribuenti interessati avevano effettuato fino al mese di gennaio (con riguardo al mese di dicembre 2016), gli stessi, a seguito del decreto legge n. 193 del 2016, avevano maturato la legittima convinzione che tale adempimento non fosse più esigibile per l'anno 2017. Pur comprendendo che la modifica si è resa necessaria per tenere conto degli obblighi dell'ISTAT di trasmettere informazioni relative agli scambi di beni, in conformità con specifici regolamenti comunitari, va rimarcato come l'improvviso dietrofront abbia causato disagi alle imprese, ledendo il legittimo affidamento ed il principio dello Statuto del contribuente (art. 3, comma 2 l. n. 212/2000) che delimita la tempestività con cui l'Amministrazione può richiedere nuovi adempimenti.</p> <p>Dal momento che sarà comunque necessario intervenire nuovamente sulla fisionomia dell'adempimento in questione dal 2018, si reputa, fin da ora, opportuno sottolineare la necessità che tale riformulazione tenga conto, da un lato, dei principi espressi dalla direttiva IVA (che non consente agli Stati membri di introdurre elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite) e, dall'altro, delle pressanti esigenze di semplificazione degli adempimenti che dovrebbero indurre il Legislatore a limitare il più possibile le sue richieste (prevedendo, ad esempio, la sola trasmissione dei dati statistici sugli acquisti di beni).</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPORTI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122	Confcommercio Introduzione della procedura telematica per la richiesta di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'iscrizione al registro internazionale per le imprese marittime. Eliminazione dell'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria il rinnovo dell'opzione per il regime della Tonnage tax. Vengono ridotti oneri informativi a carico delle imprese marittime.

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Pubblicità di avvisi e bandi nei contratti pubblici (art. 9, comma 4).</i> CNA Viene prorogata, fino all'entrata in vigore del previsto decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità dei bandi pubblici tramite la pubblicazione in GU le cui spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.</p> <p><i>Servizio taxi e NCC (art. 9, comma 3).</i> CNA Viene prorogato al 31 dicembre 2017 l'emanazione del decreto del MIT che dovrebbe regolare il settore. Nel frattempo si continuano ad applicare le norme per gli NCC che prevedono minori adempimenti per l'esercizio dell'attività. Confcommercio Proroga di un ulteriore anno dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge 21/1992 apportate dall'art. 29 comma 1 quater del Decreto-legge n. 207/2008, che hanno introdotto una rigida regolamentazione delle attività di noleggio auto con conducente, prevedendo, tra l'altro, per le imprese l'obbligo di avere una rimessa nel comune di rilascio dell'autorizzazione all'attività, l'obbligo di inizio e termine di ciascun servizio presso tale rimessa, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" con dati su ciascun trasporto e committente, la possibilità di regolazione da parte dei Comuni degli accessi al proprio territorio (ZTL) da parte delle vetture autorizzate da altri Comuni mediante preventiva comunicazione ed altre disposizioni discriminatorie contestate più volte dall'Antitrust. L'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della contestata norma ha consentito di sospendere l'introduzione di pesanti oneri regolatori ed informativi a carico delle imprese.</p> <p><i>Contributo iscrizione Albo nazionale autotrasportatori (art. 9, comma 5).</i> CNA La norma rinvia di un anno il termine per il pagamento del contributo richiesto per l'iscrizione all'Albo nazionale autotrasportatori.</p>
<p>Decreto Ministeriale 2 agosto 2016, n. 182 Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto</p>	<p>CNA Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautico.</p>

MINISTERO DELLA SALUTE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p align="center">Decreto del 28 giugno Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali</p>	<p>CNA La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali viene effettuata esclusivamente in modalità informatica; una copia della dichiarazione va consegnata ai Servizi veterinari territorialmente competenti (art. 2). Sono esenti dalla suddetta dichiarazione le aziende site in zone in cui via sia carenza accertata di copertura di rete fissa o mobile, fino alla completa copertura digitale del territorio. Lo stesso vale per le informazioni sulla catena alimentare (ICA).</p>
<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano</p>	<p><i>Tutela della salute – sostanze radioattive nelle acque (art. 6, comma 6).</i></p> <p>Confcommercio Il provvedimento prevede, all'art. 6, comma 6, che <i>“I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorità ed enti competenti ai sensi del presente decreto”</i>. Si tratta di un onere per il gestore, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), è definito come <i>“il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica”</i>. Identico onere era previsto ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 (la circostanza è indicata nell'AIR) che precedentemente regolava la materia e che è stato abrogato dal D.Lgs. n. 28/2016. In questo senso, quindi, non lo si può ritenere un onere “nuovo”. E tuttavia, l'onere non sembra discendere direttamente né dal dettato della direttiva 2013/51/Euratom, attuata con il D.Lgs. n. 28/2016, né da quello della direttiva 98/83/CE, attuata con il D.Lgs. n. 31/2001, che non dispongono riguardo agli obblighi di conservazione dei risultati dei controlli.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano</p>	<p><i>Tutela della salute – sostanze radioattive nelle acque (art. 7, comma 6).</i></p> <p>Confcommercio</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, comma 6, “<i>in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura</i>”.</p> <p>Si tratta di un onere che non era previsto dal D.Lgs. n. 31/2001 e che non discende direttamente dalle disposizioni della direttiva, che si limita a disporre che gli Stati devono adottare le misure necessarie per garantire che, in caso di inosservanza dei valori di parametro stabiliti in conformità della direttiva: a) <i>si valuti se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento;</i>b) <i>si adottino, ove necessario, provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell'acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione</i> (art. 4).</p> <p>L'art. 7 della direttiva, inoltre, stabilisce che “<i>Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza di un valore di parametro fissato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia esaminata immediatamente per individuarne la causa</i>”.</p>